

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C

ed istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c

per la signora **Maria Giuseppina BONGIORNO**, nata [REDACTED] e
residente [REDACTED],
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura su foglio separato da
intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Limblici
(LMBGPP65B06D514X) e dall'Avv. Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C),
entrambi del Foro di Agrigento, con studio in Favara nella via Enrico La Loggia n. 18,
ed elettivamente domiciliata presso la pec dei predetti difensori come risultanti dai
registri di giustizia: limblici@avvocatiagrigento.it, francescapalumbo@avvocatiagrigento.it;
fax per comunicazioni 0922.5098037

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro- tempore (cf.
80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bologna con sede in via Guido Reni, 4, 40125 Bologna, pec:
ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente



e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria - tipo di posto comune - partecipanti alla procedura di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2021/22 verso la provincia di Agrigento

per la declaratoria

del diritto della ricorrente a partecipare, con precedenza ex art. 33 L.104/92, alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale- scuola primaria- relative all'anno scolastico 2021/22 e del diritto ad ottenere una sede nella provincia stante la disponibilità di posti.

previo annullamento e/o disapplicazione

del provvedimento del Dirigente dell'A.T. di Agrigento n. 11649 del 27 luglio 2021 con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione alle operazioni di assegnazione provvisoria con la motivazione che *“Non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 7 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente triennio 2019/2022”*;

del provvedimento del Dirigente dell'A.T. di Agrigento del 11 agosto 2021 a mezzo del quale sono stati disposte le assegnazioni provvisorie nella provincia di Agrigento del personale docente per la scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è insegnante di scuola primaria, posto comune, immessa in ruolo il 1° settembre 2019 (all.n.1); attualmente è titolare ed in servizio presso l'■■■■■



[REDACTED] (cfr. doc. 2), circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale.

2. Quale insegnante immessa in ruolo nel 2019 ha presentato regolare domanda di assegnazione interprovinciale per l'a.s. 2021/22 tramite sistema ISTANZE ON LINE (all. n. 3);

3. La stessa rientra nella categoria di soggetti aventi precedenza nell'assegnazione delle sedi, in qualità di figlia (referente unica) che assiste il padre disabile [REDACTED] in situazione di gravità (cfr. verbale di riconoscimento status ex lege 104/92, permessi e certificato stato di famiglia all. nn. 4, 5 e 6). Lo stato di handicap grave del genitore è stato riconosciuto in data successiva all'immissione in ruolo e precisamente in data 10.3.2021 .

4. Nel mese di agosto del 2021 la ricorrente ha appreso che l'USP di Agrigento in sede di verifica delle domande l'ha esclusa con la seguente motivazione: *"Non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 7 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente triennio 2019/2022"* (all. n. 7).

5. Da quanto si è appreso informalmente, le ragioni dell'esclusione sarebbero legate alla presenza del vincolo triennale che impedisce ai soggetti neo immessi in ruolo di presentare domanda di mobilità sia territoriale che annuale per un triennio dall'assunzione.

6. A causa del provvedimento la ricorrente è stata costretta a riprendere servizio a Bologna con gravissime ripercussioni sulla cura del genitore disabile; la circostanza risulta ancora più grave se si considera che le condizioni di salute del padre, come si avrà modo di spiegare meglio nel prosieguo, si sono ulteriormente aggravate negli ultimi tempi.



7. Le operazioni di assegnazione provvisoria 2021/22 presentano gravi profili di illegittimità e, pertanto, si è costretti a ricorrere, anche in via d'urgenza, all'Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere le doglianze della ricorrente per il seguente

Motivo

Inapplicabilità del vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità e diritto di partecipazione alle operazioni di assegnazione provvisoria relative all'anno scolastico 2021/22.

Come già anticipato in narrativa, la ricorrente, di insegnante di scuola primaria immessa in ruolo nell'anno scolastico 2019/20, ha presentato istanza di partecipazione alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale ma è stata esclusa perchè, secondo l'A.T. di Agrigento, la stessa sarebbe formalmente soggetta a vincolo triennale ai sensi dell'art. 399, comma 3, D.lgs n. 297/1994 (TU scuola).

La suddetta norma- nella formulazione vigente al momento dell'immissione in ruolo della ricorrente, prevedeva che: *“I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge”*.

La norma è stata poi modificata con D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, prevedendo che : *“A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento,*



l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo ((tre anni scolastici)) di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumerario. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico”.

L'art. 1, comma 17 novies del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, ha previsto, inoltre, che: *“Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 17-octies del presente articolo, non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-octies del presente articolo”.*

In attuazione a dette disposizione l'art. 17, comma 7, del CCNI per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 concernente le assegnazioni ed utilizzazione provvisorie prevede che *“Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico 2019/20 ovvero 2020/21 e 2021/22”.*

Ne deriva che alla ricorrente deve essere applicata la normativa precedentemente in vigore che prevedeva una deroga al vincolo triennale di permanenza in presenza per il “personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge”.



Orbene, nel caso di specie, come già anticipato in narrativa, ricorrono tutti i presupposti per la deroga al vincolo triennale di permanenza.

La ricorrente, infatti, è referente unica di genitore, la cui disabilità grave (ex art. 3, comma 3, L.104/1992) è stata accertata in data successiva all'immissione in ruolo.

Invero, la docente è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2019/2020, con contratto del 29.8.2019, ed il riconoscimento della situazione di handicap, di cui alla L. 104/1992, in capo al padre della ricorrente, integrante la condizione di cui all'art. 399, co.3, TU scuola ed all'art. 1, comma 6, O.M. n. 106/2021, è avvenuto in data 10.3.2021.

E' evidente, quindi, che ricorrono tutte le condizioni per la deroga al vincolo triennale di permanenza sia nella formulazione allora vigente sia nella formulazione attuale.

Ne consegue l'inapplicabilità del vincolo di permanenza presso la sede di servizio, con conseguente diritto dell'insegnante Bongiorno di partecipare a tutte le operazioni di mobilità territoriale, professionale ed annuale (assegnazioni provvisorie), sia per l'anno in corso che per i successivi.

A ciò si aggiunga che l'art. 8, comma 1, punto IV "Assistenza" lettera i) riconosce espressamente la precedenza per l'assistenza al genitore disabile in condizioni di gravità nell'ambito delle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale laddove inserisce espressamente detta precedenza nell'ambito di una precisa sequenza operativa: *"personale docente solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive".*



La ricorrente, dunque, avrebbe avuto diritto a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale con precedenza, circostanza che le avrebbe consentito di ambire ad una sede nella provincia di Agrigento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che solo una celere definizione del giudizio sarà in grado di arrestare i gravi ed irreparabili danni che la ricorrente e la di lei famiglia stanno subendo, atteso che la Sig.ra Bongiorno è costretta a lasciare la propria famiglia in Sicilia per recarsi al lavoro nella lontana Emilia Romagna, pur avendo una situazione familiare estremamente delicata che rende la sua presenza all'interno del nucleo familiare assolutamente indispensabile, in ragione delle gravi condizioni di salute del padre gravemente ammalato.

SUL PERICULUM IN MORA

Parimenti sussistente nel caso di specie è il *periculum in mora*, in quanto il comportamento posto in essere dall'amministrazione convenuta arreca un pregiudizio imminente ed irreparabile al genitore gravemente disabile della odierna istante, poiché impedisce a quest'ultima di assisterlo continuativamente.

La notevole distanza tra [REDACTED] disabile con lei convivente, e [REDACTED] comporta irrimediabilmente una limitazione *in peius* del livello di assistenza cui il soggetto disabile ha diritto.

Meritano di essere riconosciute le ragioni di urgenza, in considerazione dei pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente, che si arrecano sia alla docente che al genitore con disabilità grave (ex multis ordinanza n. 1883/17 del Tribunale di Lodi, ordinanza n. 2882/17 del Tribunale di Ravenna sez. Lavoro,



ordinanza n. 12060/17 del Tribunale di Cagliari, ordinanza n. 16314/14 del Tribunale di Brindisi).

Invero, non vi è nessun altro familiare che possa prendersi cura del padre della



disabile, purtroppo, per loro stessa natura determinano un continuo peggioramento.

Nel caso di specie appare impossibile attendere la durata, anche fisiologica, di un giudizio di cognizione ordinario, il quale, da un lato frusterebbe le pur legittime aspettative di essere beneficiaria dell'assegnazione provvisoria richiesta, dall'altro aggraverebbe la posizione in cui versa la ricorrente vista l'inizio del nuovo a.s. 2021/2022, che costringe quest'ultima ad allontanarsi dal padre disabile per un intero anno, privandolo totalmente di qualsiasi tipo di assistenza.

La domanda cautelare oggi spiegata appare per la ricorrente l'unica forma di tutela immediata ed efficace al fine di poter ottenere, con la celerità tipica della procedura d'urgenza, una effettiva soddisfazione delle proprie ragioni.

A tale riguardo, va rilevato che, per giurisprudenza consolidata, *“in caso di trasferimento, sussiste il “periculum in mora”, necessario per l’emanazione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione”* (Trib. Roma 26 gennaio 2000, in DL, 2000, p. 400).

Sull'assegnazione della ricorrente nella provincia richiesta, anche in soprannumero.

La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.



Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017; Tribunale di Pavia ordinanza del 17/01/2017).

L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole.

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa chiede che l'On.le Tribunale adito, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- 1) in via cautelare, previa annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale a.s. 2021/22 con diritto di precedenza per assistenza al padre disabile grave, con assegnazione di una delle sedi disponibili nella provincia di Agrigento;
- 2) ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali necessari a garantire la partecipazione alla procedura di assegnazione provvisoria 2021/22 con la precedenza di cui alla legge 104/92 e l'assegnazione della sede spettante;
- 3) condannare l'amministrazione resistente alle spese di giudizio.

Dichiarazione di valore



I sottoscritti avvocati, ai fini del contributo unificato, dichiarano che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- è di valore indeterminabile ed è esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autocertificazione che si produce.

Ai fini della procedibilità del ricorso, si dichiara che il contenuto e le domande dell'eventuale giudizio di merito saranno le medesime di quelle svolte nel presente giudizio cautelare.

Si allega:

1. attestazione anno di immissione in ruolo;
2. cedolino con sede di titolarità;
3. domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale as 2021_22;
4. verbale di riconoscimento status ex lege 104/92;
5. richiesta permessi 3 giorni per legge 104/92;
6. certificato stato di famiglia;
7. decreto e tabulato contenente l'esclusione della ricorrente dalla procedura;
8. CCNI assegnazione ed utilizzazioni triennio 2019-2022;
9. tabulato delle assegnazioni provvisorie concesse primaria AG as 2021_22;
10. certificato di ripresa del servizio.

Favara/Bologna, 30 settembre 2021

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo

